

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

art. 146, co. 9 del D.Lgs. 42/2004 – D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

Descrizione procedimento

L'autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Il procedimento di rilascio va avviato ogni volta che si preveda di realizzare particolari categorie di interventi su *beni paesaggistici*, ovvero in ambiti o contesti tutelati ai sensi degli artt. 134 del D.Lgs. 42/2004, ed è finalizzato a verificare la compatibilità fra gli interessi paesaggistici oggetto di protezione e l'intervento di progetto. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione procedente, in funzione della fattispecie degli interventi, può procedere secondo i seguenti tre casi:

- Se l'intervento rientra nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'*Allegato A* del D.P.R. 31/2017, ovvero fra quelli non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004: Non si procede con l'Autorizzazione Paesaggistica;

- Se l'intervento rientra nelle fattispecie elencate nell'*Allegato B* del D.P.R. 31/2017: L'Amministrazione procede secondo le misure di semplificazione introdotte dal D.P.R. 31/2017. Ovvero trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.

Se gli interventi previsti non rientrano nei casi di lieve entità individuati dal D.P.R. 31/2017 il procedimento avviato è di tipo *ordinario* (art. 146 D.Lgs. 42/2004).

Amministrazione procedente

Province, Città Metropolitana di Venezia, Comuni, Enti Parco, Comunità Montane o altri Enti delegati dalla Regione Veneto.

Ruolo Soprintendenza

La Soprintendenza emette un parere endoprocedimentale OBBLIGATORIO e VINCOLANTE, sulla base della proposta di provvedimento formulata dall'Amministrazione procedente.

Si possono verificare i seguenti casi:

- Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

- In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.

Tempi procedurali (in capo alla Soprintendenza)

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente, entro venti giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione procedente, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'[articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni e l'Amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Documentazione

L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata – anche in modalità telematica – secondo il modello semplificato di cui all'*Allegato C* ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'*Allegato D*. Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato paesaggistico dell'area interessata dall'intervento, è esplicitata la compatibilità del progetto alle specifiche caratteristiche e i valori dei beni paesaggistiche che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.